

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata dal sig. Foschi Giorgio in data 24.01.2006 prot. 851, proprietario per 500/1000 di un alloggio del 1 comparto PEEP in Piazzale De Gasperi, distinto al NCEU foglio 4 particella 84 sub. 22(appartamento) e 35(autorimessa);

Visto l'atto di convenzione stipulato in data 31.10.1980 n. 171985 di repertorio, a rogito del Dott. Mario Bevilacqua Notaio in Cattolica, relativo alla cessione del terreno in diritto di superficie alla IMPRESA FORLANI SANTE;

Visto l'atto di cessione repertorio n. 178522 del 12.12.1984, a rogito dello stesso Dott. Mario Bevilacqua, con cui la IMPRESA FORLANI SANTE cedeva ai coniugi Foschi Giorgio e Venerandi Renata, "a) a piano terra locale a garage, al N.C.E.U. F. 6 n. 84 sub 35, b) a piano primo e secondo appartamento, composto di due camere, due servizi, cucina-pranzo e soggiorno, al N.C.E.U. F. 6 n. 84 sub 22, c) a piano quinto piccolo ripostiglio, al N.C.E.U. è pertinenza del n. 84 sub 22 F.6";

Visti gli atti relativi al 1 comparto PEEP;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, ed in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, e l'art. 23, comma 2 ;

Preso atto che con tali norme vengono abrogati i commi dal 15 al 19 della legge 865/71, recanti disposizioni per l'alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che la richiesta è finalizzata all'alienazione alla coniuge Venerandi Renata della propria quota di proprietà per consolidare l'intera proprietà;

Considerato che all'Amministrazione Comunale resta la facoltà di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 23 del Regolamento per la cessione delle aree fabbricabili nelle zone PEEP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 02.06.1977;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2005, quale atto di indirizzo, con la quale l'Amministrazione Comunale deliberava di far valere il diritto di prelazione in ordine alla vendita degli alloggi costruiti sulle aree PEEP;

Ritenuto che nel caso in esame non si ravvisi l'opportunità di far valere tale diritto di prelazione;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di rinunciare al diritto di prelazione previsto dall'art. 23 del Regolamento per la cessione delle aree fabbricabili nelle zone PEEP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 02.06.1977;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 47 - 3 comma - legge 8.6.1990 n. 142;

A voti palesi unanimi;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL32494/ASD-DEL Delibera G.C. n. 20 del 15.02.2006 pag.
